
**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e obiettivi

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo disciplina gli istituti e la materia che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalle leggi e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.

ART. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente CCDI si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Unione dei Comuni Montani del Casentino ed ha per oggetto, per l'anno 2022 la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo nel rispetto dei criteri indicati dal CCNL e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Unione sottoscritto in data 17/08/2020 e dal Regolamento di misurazione e valutazione della performance.

ART. 3 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto decentrato, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.

ART. 4 – Durata

1. Il presente CCDI ha validità per l'anno 2022.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.


TITOLO II – RISORSE DECENTRATE

ART. 5 – Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

1. Il Fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori è stato costituito con determinazione n. 778 del 28/04/2022 e deliberazione n. 84 del 29/09/2022 ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia ed è quantificato per il 2022 in € 218.596,77 secondo le seguenti risultanze:

Costituzione Fondo anno 2022

RISORSE DECENTRATE STABILI

art . 67	Comma 1	
	Unico Importo Consolidato	131.911,95
	Comma 2 lett. c	
	Incremento della RIA ed assegni ad personam relativi al personale cessato	4.436,35
	Comma 2 lett. a	
	Incremento del salario accessorio di € 83,20 per le unità di servizio alla data del 31-12-2015	3.744,00
	Comma 2 lett. b	
	Incremento del differenziale tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni 2019	3.507,66
TOTALE RISORSE STABILI 2022		143.599,96

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

art . 67	Comma 3 lett. d	
	RIA ed assegni ad personam del personale cessato	492,78
	Comma 4	
	Integrazione 1,2% del Monte Salari 1997	6.013,03
	Comma 5 lett. c	
	Conseguimento obiettivi dell'Ente anche di mantenimento previsti nel PEG e piano delle della performance	68.491,00
	Decurtazione per rispetto del tetto 2016 Art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (*)	
TOTALE RISORSE VARIABILI 2022		74.996,81
Totale del Fondo 2022		218.596,77

2. La parte stabile del Fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 68, comma 1 del CCNL 2016/2018 e quindi:

- progressioni economiche nella categoria;
- indennità di comparto;

3. Si definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili le quote da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016/2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

4. La ripartizione sarà quantificata in via definitiva, senza ulteriori accordi, al momento che saranno liquidate tutte le somme di competenza 2022 che gravano sul Fondo delle risorse decentrate di detto anno, destinando la somma residuale alla performance organizzativa.

ART. 6 – Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance

1. Le parti concordano che una quota significativa del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all'organizzazione e all'erogazione dei servizi. Quindi l'importo che residuerà dopo l'attribuzione di tutte le indennità ed il pagamento delle progressioni economiche già effettuate, sarà distribuito ai dipendenti per la premialità della performance organizzativa ed individuale, in base alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuno ed in base ai periodi di lavoro prestati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Unione sottoscritto in data 17/08/2020 dal Regolamento di misurazione e valutazione della performance.

ART. 7 – Progressioni economiche

1. Le parti concordano che sono state definite le progressioni economiche anno 2022 come da accordo sottoscritto in data 18/01/2022 secondo quanto previsto dagli Artt. 5 e 5 bis del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Unione sottoscritto in data 17/08/2020.

2. Le parti convengono di continuare il percorso di progressioni economiche orizzontali nell'anno 2023, salvo l'indisponibilità di risorse nella parte stabile del Fondo, da definire con apposito accordo una volta entrato a regime il nuovo CCNL 2019-2021 Funzioni Locali del 16/11/2022.

ART. 8 – Indennità condizioni di lavoro

1. L'indennità condizioni di lavoro ex art. 70 bis del CCNL 2016/2018 è correlata allo svolgimento di attività caratterizzate dalle seguenti tipologie di condizioni:

- Esposte a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute (Rischio);
- Implicanti il maneggio di valori.

2. Tale istituto viene finanziato nelle misure e nelle modalità stabilite dall'Art. 6 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Unione sottoscritto in data 17/08/2020.

ART. 9 – Indennità per specifiche responsabilità

1. L'indennità prevista dall'art. 70 quinquies, comma 1 e 2 del CCNL 2016/2018 è finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e

D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti del predetto CCNL del 21/05/2018.

2. Tale istituto viene finanziato nelle misure e nelle modalità stabilite dall'Art. 8 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Unione sottoscritto in data 17/08/2020.

3. Le parti convengono che le attribuzioni delle indennità per specifiche responsabilità possono essere riviste a decorrere dall'annualità 2023, in relazione al processo di ristrutturazione dell'ente e ridefinite in occasione dell'entrata a regime del nuovo CCNL 2019-2021, previa eventuale ridefinizione dei criteri generali per l'attribuzione.

ART. 10 – Indennità di servizio esterno

1. L'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies del C.C.N.L del 21.05.2018 è correlata allo svolgimento di servizi esterni di vigilanza.

2. Tale istituto viene finanziato nelle misure e nelle modalità stabilite dall'Art. 7 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Unione sottoscritto in data 17/08/2020.

ART. 11 – Indennità di Reperibilità

1. Le parti concordano di confermare l'istituto della reperibilità così come già attivato dall'Unione e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Art. 9 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Unione sottoscritto in data 17/08/2020.

ART. 12 – Indennità di Turno

1. Le parti concordano di confermare l'istituto delle turnazioni così come già attivato dall'Unione e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Art. 23 del CCNL 2016/2018.

ART. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel tempo vigenti.

2. Le parti convengono che le attribuzioni delle indennità per le posizioni organizzative possono essere riviste in aumento a decorrere dall'annualità 2023, in relazione al processo di ristrutturazione dell'ente, relativamente agli incarichi e secondo le novità introdotte dal CCNL 2019-2021, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'Art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, utilizzando gli spazi conseguiti dalla cessazione dal servizio nel 2019 del dirigente e dalla conseguente soppressione dall'organico dell'ente di tutte le figure dirigenziali.

3. In seguito all'entrata a regime del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e alla riorganizzazione dell'Ente, le parti concordano di confrontarsi nel 2023 sulla possibile revisione dell'articolazione dell'orario di lavoro, flessibilità oraria e buoni pasto.



Sottoscrivono il presente contratto in data 30/01/2023:

Delegazione trattante Dr. Micheli Simone	<u>Simone Micheli</u>
Delegazione trattante Dr.ssa Brezzi beatrice	<u>beatrice brezzi</u>
Segreteria Territoriale CGIL/FP	<u>Maria</u>
Segreteria Territoriale FPS /CISL	<u>Mario</u>
Segreteria Territoriale UIL /EELL	<u>M. M. M. M.</u>
Segreteria Territoriale	
RSU Sig.ra Rizzo Mariarita	<u>Mariarita Rizzo</u>
RSU Sig. Palombi Luca	<u>Luca Palombi</u>
RSU Sig.ra Elena Tramonti	<u>Elena Tramonti</u>
RSU Sig. Rossi Carlo	<u>Carlo Rossi</u>

